



## **“Consulta Permanente sui problemi della disabilità” - Municipio XI**

Delibera Consiglio Circostrizionale n. 55 del 30 maggio 1997 c.n. 107 del 17 ottobre 1997  
Tel. 3286126700 - Viale Vicopisano n. 95/101 00146 Roma

Email: [presidenzaconsultadisabilita11@gmail.com](mailto:presidenzaconsultadisabilita11@gmail.com) - [consultadisabilita.m11@gmail.com](mailto:consultadisabilita.m11@gmail.com) -

### **REGOLAMENTO CONSULTA MUNICIPIO XI**

**Come da modifica del 22 novembre 2018 ad opera dell'Assemblea**

#### **Art.1 – Costituzione**

E' costituita la “Consulta sui problemi della disabilità e dell'handicap” operante nel territorio del Municipio del Comune di Roma, con sede nel medesimo territorio, come da delibera n. 55 del 30 maggio 1997 del Consiglio Municipale.

La Consulta non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale.

#### **Art. 2 - Finalità**

La Consulta presta particolare attenzione ai problemi delle persone in “situazione di gravità”, così come definita dall'art.3 della legge N. 104/92.

I suoi compiti, in particolare, sono:

- a) – essere Organo consultivo dell'Assessore delle Politiche Sociali e del Consiglio Municipale;
- b) – elaborare e presentare proposte di Deliberazione e di Risoluzione rispettivamente alla Giunta al Consiglio ed alle Commissioni Municipali sulle materie di specifica competenza della Consulta stessa;
- c)– esprimere parere ed indicazioni circa la determinazione di capitoli inerenti la propria materia, inseriti o da inserire nel Bilancio di Previsione del Municipio;
- d)– espletare funzioni di verifica e di controllo sui programmi e sulle attività del Municipio nelle materie di propria competenza;
- e) – sollecitare l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e di handicap e l'attivazione di momenti di confronto e di partecipazione dei cittadini sui medesimi problemi in modo anche di attivare forme di comprensione civile e di prevenzione.

#### **Art. 3) Composizione**

La Consulta è composta da:

1. ciascuna Associazione legalmente costituita, operante solo od anche nel territorio del XI Municipio sui temi della disabilità e dell'handicap, partecipa con due rappresentanti, ma un solo voto;
2. persona con disabilità o suo familiare. L'aderente la consulta partecipa ai lavori dell'Assemblea

dei singoli. Deve iscriversi al registro della Consulta compilando il modulo predisposto. Né lui né la persona disabile di riferimento debbono appartenere a organizzazioni che siano già rappresentate nell'Assemblea Generale della Consulta Municipio XI. La persona disabile di riferimento deve essere residente e/o domiciliata nel Municipio XI. Le persone disabili o loro familiari che aderiscono alla Consulta partecipano all'Assemblea Generale attraverso i propri delegati di cui all'art. 7

3. ciascuna Cooperativa od Organizzazione che indipendentemente alla propria denominazione effettua prevalentemente servizi per i cittadini del territorio, partecipa con un suo rappresentante;
4. la Consulta Cittadina Permanente sui Problemi delle Persone Handicappate, partecipa con un suo rappresentante. Detta rappresentanza può essere sospesa in caso di mancanza di un coordinamento delle consulte municipali di Roma Capitale ufficializzato, regolamentato, responsabile ed equamente e democraticamente coordinato da parte della Consulta Cittadina stessa. L'eventuale votazione per la sospensione di questa rappresentanza spetta esclusivamente all'Assemblea Generale della Consulta permanente per i problemi della disabilità Municipio XI.

Ciascun rappresentante può presentare una sola delega.

#### **Art. 4) Documentazione**

1 – Al fine di dimostrare il possesso del diritto di partecipazione e di voto, ciascuna Organizzazione deve trasmettere all'Ufficio di Presidenza della Consulta la seguente documentazione:

- a) – Atto Costitutivo e Statuto, dai quali deve risultare che essa è legalmente costituita e le sue finalità.

Le Organizzazioni facenti parte di altre Consulte sugli stessi temi, a livello comunale, regionale, nazionale possono sostituire i precedenti documenti con apposita dichiarazione riportante gli estremi della partecipazione ad altre Consulte. Sono comunque tenute a comunicare all'atto della richiesta di adesione alla Consulta XI la loro partecipazione a dette altre consulte e il nominativo del loro rappresentante in esse.

- b) – una dichiarazione – od altro documento – dalla quale risulti che essa ha la sede od una propria Sezione entro il territorio del XI Municipio.

Le Organizzazioni non aventi tale requisito possono egualmente partecipare alla Consulta a pieno titolo, purché documentino di aver svolto una attività non occasionale anche entro il territorio, tale da aver elevato il livello della qualità della vita delle persone con disabilità in esso dimoranti e con riflessi positivi e permanenti nella collettività. In questo caso, tuttavia i rappresentanti di tali Organizzazioni debbono essere residenti nel territorio.

- c) – una dichiarazione concernente il tipo di attività svolta in prevalenza: se di gestione di servizi o se di volontariato;
- d) – i nominativi dei rappresentanti, che successivamente potranno anche essere cambiati con delega scritta.

2 – Nella sua prima riunione successiva al ricevimento della documentazione, l'Ufficio di Presidenza è tenuto ad esaminare e deliberare sull'accettazione della domanda di partecipazione, dandone comunicazione alla richiedente.

In caso di non deliberazione, la domanda è automaticamente accolta.

In caso di rigetto, a deliberazione verrà assunta dalla successiva Assemblea generale.

#### **Art. 5) Decadenza ed esclusione**

Costituiscono motivi di decadenza ed esclusione:

- a) - espressa rinuncia scritta dell'aderente;
- b) - assenza per almeno tre sedute consecutive svolte nel corso dell'anno, senza giustificato motivo scritto;
- c) - reiterata assenza anche con giustificato motivo scritto, se il numero delle assenze in un anno è superiore al numero delle presenze;
- d) - l'Assemblea Generale può deliberare l'esclusione di un Organismo aderente o di un suo rappresentante soltanto per gravi motivi, dandone immediata comunicazione all'organizzazione medesima

L'Associazione o Cooperativa decaduta potrà presentare nuova domanda di iscrizione di cui all'art. 4.

Per il rappresentante della Consulta Cittadina vale quanto riportato all'art.3 comma 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 6) Organi della Consulta**

Gli Organi della Consulta sono:

- a) - Assemblea dei Singoli;
- b) - Assemblea Generale;
- c) - Presidente;
- d) - Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 7) Assemblea dei Singoli**

1. È costituita dai soggetti di cui all'art.3 comma 2
2. Si riunisce una volta al mese, in un giorno fisso, con convocazione automatica e senza obbligo di o.d.g.; elegge il presidente dell'assemblea a turno ad ogni adunanza; non è tenuta a verbalizzare.
3. Vi si accede compilando il modulo predisposto dalla Consulta XI.
4. Vota i propri delegati nell'Assemblea Generale della Consulta una volta l'anno, nell'adunanza di gennaio, e comunque prima delle elezioni per il rinnovo degli organi direttivi della Consulta.

Vota un delegato ogni 7 persone iscritte all'Assemblea dei Singoli.

Nell'elezione dei propri rappresentanti cercherà di tener presente la corrispondenza con la rappresentatività di ogni disabilità (motoria, sensoriale, intellettuale-relazionale) emergente dal territorio, cercando di rispettarne la percentuale. I delegati restano in carica due anni.

Chi esce da un organismo rappresentato all'interno della Consulta potrà chiedere di accedere all'assemblea dei singoli. Solo dopo 1 anno dalla fuoriuscita, se l'organismo rimane rappresentato in Assemblea Generale della consulta, potrà candidarsi a delegato dell'Assemblea dei Singoli.

Per gli amministratori di sostegno, qualora non anche congiunti della persona disabile, si valuterà l'ingresso sulla base del decreto del giudice tutelare, così come per ogni altra fattispecie qui non prevista. In ogni singolo caso sarà sovrana la decisione dell'Assemblea dei Singoli.

Pur ammettendo la partecipazione ai lavori di più persone dello stesso nucleo familiare o comunque legate alla stessa persona disabile, il voto sarà concesso solo ad uno di essi, sia in Assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei singoli, sia per l'eventuale candidabilità.

#### **Art. 8) Assemblea Generale**

- 1 - Essa è formata dai soggetti di cui all'art. 3. è presieduta dal Presidente della Consulta e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- 2 - In via ordinaria essa si riunisce una volta al mese, in un giorno fisso, con convocazione automatica.
- 3 - L'Assemblea Generale una volta ogni due anni - nel periodo dicembre-febbraio elegge il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
- 4 - Ogni votazione concernente persone è fatta a scrutinio segreto.
- 5 - In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente - con un preavviso minimo di cinque giorni - o su iniziativa propria, o dell'Ufficio di Presidenza o di almeno ¼ delle Organizzazioni aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti ma solamente sull'O.d.G. della convocazione.

#### **Art. 9) Autonomia**

Ciascuna Organizzazione mantiene la propria autonomia decisionale e di iniziativa anche in caso di dissenso con le deliberazioni assunte in Assemblea Generale.

#### **Art. 10) Presidente**

1. Può essere eletto solo fra gli aderenti all'assemblea generale di cui all'art.3 commi 1 e 2.
2. rappresenta presso chiunque l'unitarietà della Consulta;
3. esegue quanto deliberato dall'Assemblea Generale o dall'Ufficio di Presidenza;
4. nell'ambito delle deliberazioni suddette e, comunque, nell'ambito delle tematiche della Consulta, il Presidente può - in via eccezionale - compiere atti, che tuttavia deve poi sottoporre alla ratifica dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea Generale.

#### **Art. 11) Ufficio della Presidenza**

1. -Può essere eletto solo fra gli aderenti all'assemblea generale di cui all'art.3 commi 1 e 2 e costituito da 3 a 5 membri.
2. - E' composto dal Presidente, Vice Presidente/i, Segretario/i;
3. - il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, con le
4. stesse funzioni attribuite dallo Statuto a quest'ultimo;
5. - L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta degli altri due componenti con l'indicazione degli argomenti da trattare;
6. - le riunioni dell'ufficio di Presidenza sono valide qualunque sia il numero dei presenti purché siano stati regolarmente convocati. Nella eventualità di parità di voto, prevale quello del Presidente, mentre se egli è assente la parità non dà luogo a deliberare;
7. - i verbali dell'Ufficio di Presidenza sono raccolti cronologicamente dal Segretario che è responsabile della loro tenuta e che siano sottoscritti dai componenti presenti alla seduta;
8. - le deliberazioni assunte dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea Generale

successiva.

**Art. 12) Modifiche statutarie**

Lo Statuto è modificabile solamente dall'Assemblea Generale con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche è comunicato alla Presidenza del Municipio.

**NORMA PROVVISORIA**

Si prevede che ciascun attuale componente l'Assemblea della Consulta possa scegliere entro l'adunanza di gennaio 2019 se proseguire il proprio mandato come rappresentante di associazione o se confluire nell'Assemblea dei Singoli, sottoponendosi alle regole di questa, ma senza dover attendere l'anno solare per poter assumere l'incarico di delegato dell'Assemblea dei Singoli presso l'assemblea generale. L'abbandono della rappresentanza dell'associazione dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione del presidente di quest'ultima di essere al corrente della modifica e nomini, eventualmente, altro rappresentante.